





**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2023/VI/1 del 21 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'accesso all'impiego del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Torino;

**Valutato** ogni opportuno elemento;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

L'emanazione del "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Torino" nel testo che segue.

### **Art. 2**

Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione

### **Art. 3**

Il presente Regolamento si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati successivamente all'entrata in vigore di cui al precedente articolo.

**IL RETTORE**  
(Prof. Stefano GEUNA)

Visto digitale:  
per la Direzione Personale  
la Direttrice  
Teresa FISSORE

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **“REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’IMPIEGO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO”**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. L’Università di Torino definisce attraverso il presente Regolamento le modalità di accesso esterno all’impiego del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare conferita dalle vigenti disposizioni di legge alle istituzioni universitarie, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui al D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487, dei principi generali sul procedimento amministrativo e dei principi di trasparenza e anticorruzione di cui alle normative vigenti.
2. Le assunzioni presso l’Università di Torino sono effettuate nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 1 ter del decreto legge 31/1/2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
3. La programmazione definisce gli obiettivi e gli indirizzi di sviluppo generali, le unità di personale necessarie in relazione alle aree e categorie e conseguentemente i posti da destinare alle procedure selettive pubbliche ed alle procedure riservate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 2 Principi generali**

1. Le procedure di reclutamento di cui all’articolo 1, nel rispetto del Codice etico d’Ateneo e della normativa vigente, si conformano ai seguenti principi:
  - adeguata pubblicità volta alla massima partecipazione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino l’economicità e la celerità di espletamento, rispondendo in maniera flessibile alle esigenze organizzative dell’Ateneo;
  - ottimizzazione della produttività del lavoro e rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ateneo;
  - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali, di competenze –professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e che permettano all’Ateneo di dotarsi di professionalità capaci di evolvere in relazione alle continue trasformazioni tecniche e organizzative;
  - rispetto della pianificazione dei fabbisogni di personale e dei vincoli di spesa;



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

- garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
  - composizione delle commissioni esaminatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità e pari opportunità, assicurando la presenza di componenti esperti nelle materie attinenti alla professionalità da ricoprire e/o nelle tecniche di selezione del personale;
  - modalità di svolgimento che garantiscano la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi informativi e automatizzati diretti.
  -
2. Ai/alle candidati/e è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento di reclutamento a norma delle vigenti leggi sul diritto di accesso e delle disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in materia.
3. I dati personali, sensibili e giudiziari dichiarati dai/le candidati/e per la partecipazione alle procedure di reclutamento saranno trattati dall'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia, esclusivamente per le finalità inerenti le procedure stesse.

### **Art. 3**

#### **Definizione dei posti disponibili**

1. La programmazione delle risorse umane relativa al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo avviene attraverso l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale inserito nel *Piano integrato di attività e organizzazione* (PIAO).
2. Nell'ambito della programmazione triennale, il/la Direttore/trice Generale, analizzate le esigenze dell'Ateneo, individua i posti da ricoprire con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

### **Art. 4**

#### **Copertura dei posti disponibili**

1. La copertura dei posti disponibili avviene mediante:
  - mobilità compartimentale ed intercompartimentale e mobilità obbligatoria presso il Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi della normativa di legge;
  - selezione pubblica dall'esterno per esami o per titoli ed esami, con eventuale riserva, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università di Torino a tempo indeterminato e inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a bando, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno;
  - corso-concorso;
  - per la categoria per la quale è solo richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico, laddove non siano richiesti specifici requisiti professionali in relazione alle tipologie dell'attività lavorativa, avviamento a selezione, mediante una prova idoneativa, degli/delle iscritti/e negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

2. I posti riservati agli aventi diritto di cui alla Legge n. 68/1999, anche nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 11 della legge stessa, sono coperti mediante:

- riserva di posti nelle selezioni pubbliche dall'esterno nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- selezione pubblica dall'esterno riservata ai soggetti medesimi;
- chiamata numerica degli/delle iscritti/e nelle liste di collocamento di cui alla Legge n. 68/1999 ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità delle invalidità con le mansioni da svolgere.

### **Art. 5**

#### **Procedura di mobilità obbligatoria**

L'Amministrazione, prima di espletare la selezione pubblica, procede all'esperimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 34 bis della 34 del D.Lgs. n. 165/2001. ai fini della ricollocazione del personale in disponibilità tramite comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

### **Art. 6**

#### **Procedura di mobilità volontaria**

1. L'Amministrazione attiva le procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 n. 165 con apposito avviso contenente le modalità di invio e i termini di scadenza pubblicato all'Albo online, sul sito web di Ateneo e sul Portale del Reclutamento (InPA).

2. La valutazione della congruità tra le domande presentate e i profili richiesti è svolta da apposita Commissione composta da tre esperti/e nelle materie e avviene attraverso l'esame del curriculum vitae e un eventuale colloquio.

### **Art. 7**

#### **Procedura di selezione**

Le procedure di assunzione dall'esterno del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, mirate a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame, il possesso dei requisiti attitudinali e professionali specifici e coerenti con gli ambiti in cui il/la dipendente sarà tenuto/a ad operare e in relazione alle caratteristiche del posto che si intende ricoprire, avvengono, previo esperimento delle procedure di mobilità, utilizzando le seguenti modalità:

- selezione mediante lo svolgimento di prova teorico-pratica o pratica attitudinale ed una prova orale, per la categoria B, posizione economica B3, per particolari e specifiche professionalità;
- selezione per esami o per titoli ed esami per le categorie C, D, ed EP;
- corso-concorso per specifiche professionalità.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **Art. 8**

### **Requisiti di ammissione alle selezioni**

1. Per l'ammissione alle procedure selettive pubbliche i/le candidati/e devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla categoria e posizione messa a concorso e indicati nel bando. I predetti requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del bando che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
2. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
3. Per partecipare è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole e università (istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti):

#### **CATEGORIA B**

Per l'accesso alla categoria B, posizione economica B1, per la quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 20.2.1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'accesso alla categoria B, posizione economica B3, il reclutamento avviene mediante selezione pubblica per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma/attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'art 14 della legge 21.12.1978 n. 845 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi di leggi precedenti.

Con riferimento alla specificità delle mansioni da svolgere, il bando può anche prevedere, quale requisito, oltre al diploma di istruzione secondaria di primo grado, lo svolgimento di attività lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, non inferiore ad un anno, prestata presso pubbliche amministrazioni, enti o aziende private ed inerente al posto oggetto della selezione.

**CATEGORIA C:** Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

**CATEGORIA D:** Laurea triennale o Laurea magistrale o specialistica (ai sensi del D.M. 270/2004 o del D.M. 509/1999) o Diploma di Laurea previgente al D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) o lauree riconosciute equipollenti ed eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge.

**CATEGORIA EP:** Laurea magistrale o specialistica (ai sensi del D.M. 270/2004 o del D.M. 509/1999) o Diploma di Laurea previgente al D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) o lauree riconosciute equipollenti ex lege e, in aggiunta, uno dei seguenti requisiti:

- esperienza lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta in funzioni specialistiche e/o di responsabilità, prestata per almeno un anno presso amministrazioni statali, enti pubblici, aziende private, quale libero professionista o lavoratore autonomo

oppure

- altro titolo universitario post laurea attinente alla professionalità richiesta (diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di II livello)



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

e/o

- per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione richiesta ai sensi di Legge.

4. In ogni caso, oltre a quelli richiesti in linea generale per l'accesso alla categoria, potranno essere indicati nel bando requisiti specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

5. Per i profili ad elevata specializzazione tecnica il bando può prevedere una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali.

### **Art. 9 Selezione per esami**

1. Le procedure per l'assunzione del personale prevedono l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere tenendo conto della categoria contrattuale della posizione bandita.

2. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati alla categoria professionale del posto messo a concorso. L'accertamento delle competenze informatiche e di lingua/e straniera/e è generalmente finalizzato ad attribuire l'idoneità **all'accesso** ai ruoli dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, e non dà luogo all'attribuzione di uno specifico punteggio nell'ambito della valutazione complessiva, salvo che questo non sia espressamente previsto dal bando.

Le prove scritte possono consistere anche in appositi test da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica o multipla. Per specifici profili professionali, possono essere previste, in aggiunta alle precedenti, ulteriori prove.

4. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso.

5. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

6. Le prove di esame prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della Legge n. 170/2010, l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

7. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella/e prova/e scritta/e o teorico-pratica/che e del voto conseguito nella prova orale.

8. Alla/e prova/e scritta/e e alla prova orale sarà attribuita una votazione rispettivamente pari a 30 o equivalente.

9. Le prove d'esame si intendono superate se il/la candidato/a avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.

10. Nel corso delle prove concorsuali saranno accertate anche le capacità attitudinali rispetto al profilo e al ruolo da ricoprire, la capacità di analisi e di soluzione di casi concreti con riferimento ai processi dell'attività lavorativa di pertinenza e il relativo grado di autonomia.

Alle suddette capacità sarà assegnato un punteggio non superiore alla metà del punteggio totale disponibile per le prove; tale valore sarà stabilito dal bando.

#### **Art. 10**

#### **Selezione per titoli e esami**

1. Nelle selezioni per titoli ed esami il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificata nel bando di selezione.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 1/3 sul totale dei punti disponibili.
3. La votazione complessiva è data dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche e del voto conseguito nella prova orale.
4. La valutazione dei titoli per specifici profili può essere effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, previa individuazione dei criteri.
5. Per le prove d'esame si rimanda a quanto definito nell'art. 9 del presente Regolamento.

#### **Art. 11**

#### **Categorie di titoli**

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 1/3 sul totale dei punti disponibili.

I titoli di cui al presente articolo possono essere valutati, sia nelle selezioni per titoli ed esami sia in quelle per corso-concorso, solo in **relazione all'attinenza** al posto messo a selezione.

Le categorie di titoli valutabili, con i relativi punteggi, risultano essere le seguenti:

I – ESPERIENZE LAVORATIVE svolte negli ultimi 10 anni

15 punti di cui:





**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

- I-a) servizio prestato presso l'Università di Torino con contratto di lavoro dipendente: punti 3 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno;
- I-b) esperienze lavorative prestate presso l'Università di Torino con contratti di lavoro autonomo: punti 1,5 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno;
- I-c) esperienze lavorative svolte presso l'Università di Torino alle dipendenze di imprese o cooperative: punti 1,5 per ogni anno di servizio, anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno;
- I-d) Esperienze lavorative presso altre Pubbliche Amministrazioni, attività svolte presso enti privati ovvero nell'ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano suddette attività: punti 1,5 per ogni anno di servizio se valutate rilevanti anche per sommatoria di frazioni inferiori all'anno

## II- ALTRI TITOLI:

15 punti

### IIa) TITOLI DI STUDIO/FORMATIVI/ PROFESSIONALI:

- 1) Titolo di studio: votazione e/o giudizio finale riportato nel titolo di studio richiesto per l'accesso;
- 2) Ulteriori titoli di studio e accademici attinenti al posto da ricoprire;
- 3) Attestati di attività formative con votazione finale, attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o da organismi privati purché i medesimi si siano conclusi con un esame finale;
- 4) Abilitazioni, ancorché non già richieste come requisiti di ammissione.

### II b) TITOLI SCIENTIFICI

Pubblicazioni e/o lavori originali;

### II c) ALTRI TITOLI:

Altri titoli dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini specifiche in relazione alle mansioni da svolgere.

Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento o per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato.

## **Art. 12 . Corso-Concorso**

1. L'Università di Torino bandisce corsi-concorso pubblici per specifiche tipologie di selezione.
2. I bandi relativi al corso-concorso prevedono:
  - il numero dei posti da ricoprire;
  - l'eventuale numero massimo dei/le candidati/e ammissibili alla procedura del corso-concorso e il tipo di preselezione al corso-concorso ove le domande superino tale numero;
  - l'eventuale obbligo di iscrizione ad un solo tipo di selezione;
  - durata e articolazione dei corsi, le prove d'esame e l'eventuale valutazione dei titoli;



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

- gli eventuali titoli da valutare in relazione alle caratteristiche proprie del posto oggetto della selezione e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente.

3. Le attività di formazione sono affidate con provvedimento del/la Dirigente competente in materia di reclutamento del personale a docenti universitari, a dipendenti delle pubbliche amministrazioni in possesso di professionalità inerenti al posto messo a concorso o ad altri/e esperti nelle materie del corso-concorso.

4. La durata e i contenuti dei corsi devono essere commisurati alle caratteristiche e alle mansioni proprie del posto da ricoprire. I corsi, anche teorico-pratici, sono rivolti all'acquisizione di competenze teorico-professionali. In ragione dell'attività lavorativa da svolgere una parte del periodo può essere destinato a stage formativi.

5. I corsi sono organizzati per aree professionali e per categorie, ferma restando la possibilità di istituire sezioni formative comuni.

6. La frequenza ai corsi è obbligatoria. L'assenza dalle lezioni, a qualsiasi causa dovuta, superiore ad un terzo delle ore prescritte per l'intero corso, comporta l'esclusione dal corso-concorso. I bandi possono prevedere prove intermedie, anche selettive.

3. L'ultima prova può consistere anche in una relazione o in un colloquio che dimostri il grado di padronanza raggiunto in relazione alle competenze previste per il posto messo a corso-concorso.

4. La votazione complessiva è determinata dal voto complessivo riportato nelle prove di esame sommando l'eventuale valutazione dei titoli.

5. Le prove d'esame si intendono superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse una votazione non inferiore ai 21/30.

### **Art. 13 Bando**

1. Le selezioni sono indette con provvedimento del/la Dirigente competente in materia di reclutamento del personale, in esecuzione delle decisioni del/la Direttore/trice Generale attuative della programmazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2. I bandi di selezione vengono pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito [www.unito.it](http://www.unito.it) nonché su inPA – Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e individuano:

a. il/i posto/i messo/i a selezione, le percentuali degli eventuali posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti e le percentuali degli eventuali posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

b. i requisiti soggettivi di partecipazione, il termine e le modalità di presentazione della domanda, l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove, il numero e la tipologia, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse le capacità comportamentali, i punteggi attribuibili e il punteggio



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

c. i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione.

d. per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del predetto D.P.R. in favore del genere meno rappresentato;

e. il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi

3. L'avviso del bando di selezione è pubblicato su inPA – Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e deve contenere l'indicazione della procedura di selezione adottata, le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e l'indicazione del percorso telematico del sito web di Ateneo dove è pubblicato il bando.

4. L'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove viene pubblicato con i preavvisi di cui alla normativa vigente nel bando di selezione sul portale INPA, sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito [www.unito.it](http://www.unito.it).

5. Tale pubblicità ha valore di notifica ai sensi di legge.

6. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione al Direttore generale e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione pubblica.

#### **Art. 14**

#### **Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate esclusivamente con le modalità indicate in ciascun bando di concorso.

2. Nelle selezioni per titoli ed esami i/le candidati/e devono produrre i titoli secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

3. I bandi di selezione potranno prevedere un contributo di partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 487/1994.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **Art. 15 Preselezione**

1. Nei bandi sarà prevista la possibilità di effettuare una prova preselettiva qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali ovvero ciò appaia comunque opportuno, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del concorso.
2. La prova preselettiva dovrà consentire l'ammissione alle prove di un numero di candidati almeno pari al numero di esentati dalla preselezione ai sensi del presente articolo.
3. I contenuti delle prove preselettive dovranno essere coerenti con il profilo del posto messo a concorso e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze indicate a bando.
4. La preselezione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e affidata anche a soggetti esterni specializzati.
5. Sono esentati dalla preselezione:
  - i/le candidati/e che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato presso questo Ateneo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, in possesso dei requisiti previsti dal C.C.N.L. vigente;
  - i/le candidati/e che abbiano svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato presso questo Ateneo per almeno dodici mesi consecutivi nel biennio precedente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - i/le candidati/e che abbiano o abbiano avuto, per almeno dodici mesi consecutivi nel biennio precedente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, esperienze lavorative svolte presso l'Università di Torino alle dipendenze di imprese o cooperative.
6. Sono altresì esentati/e dalla preselezione ai sensi della legge n. 104/92, e s.m.i., (in particolare l'art. 20, comma 2 bis introdotto dall'art. 25, comma 9, D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014, n. 114) i/le candidati/e con invalidità uguale o superiore all'80%.
7. La valutazione conseguita nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

## **Art. 16 Commissioni giudicatrici**

1. Le Commissioni giudicatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del/la Dirigente competente in materia di reclutamento. Il provvedimento deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

2. Le Commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo e docenti dell'Università di Torino o estranei all'Ateneo. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I/le componenti della commissione devono possedere qualifica pari o superiore a quella cui il concorso si riferisce e devono essere dotati/e di conoscenze teoriche e competenze pratiche nelle materie oggetto delle prove di esame. Possono essere scelti/e tra personale dirigenziale o equiparato e non dirigenziale, tra docenti ed esperti/e nelle materie oggetto del concorso, tra professionisti/e esperti/e o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, tra specialisti/e in psicologia e risorse umane, tra esperti/e in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale. Gli incarichi di commissario/a sono attribuiti con le modalità di cui ai successivi commi anche secondo una logica di rotazione degli incarichi. L'incarico di segretario/a di Commissione verrà attribuito seguendo criteri di rotazione.

3. Il/la presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti/e anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

4. Alle commissioni possono anche essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili all'interno dell'Università di Torino, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane.

5. Il/La Direttore/Direttrice della Direzione o il/ Direttore/Direttrice del Dipartimento cui si riferisce il posto messo a concorso fornisce una rosa di nominativi di componenti in numero almeno doppio rispetto al numero dei componenti da individuare. I nominativi dovranno essere accompagnati da curriculum vitae degli/le aspiranti commissari/ie.

6. L'individuazione dei/le componenti della commissione avviene mediante sorteggio.

I nominativi vengono individuati con le seguenti modalità:

- a. Per le posizioni incardinate presso le Direzioni i nominativi proposti vengono presentati in sede di Coordinamento dirigenti, ove saranno approvati preliminarmente al sorteggio
- b. Per le posizioni incardinate nei Dipartimenti i nominativi proposti vengono presentati in sede di Consiglio di Dipartimento, ove saranno approvati preliminarmente al sorteggio



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

7. Salva motivata impossibilità, in seno alle commissioni, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

8. Non possono far parte delle commissioni:

- a. ai sensi dell'art 35 D.Lgs n.165/2001, i componenti degli organi di governo dell'Università di Torino, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati/e dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali
- b. ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs n. 165/2001, coloro i/le quali siano stati/e condannati/e, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del libro Secondo del Codice penale
- c. coloro i/le quali si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui ai sensi degli artt. 51 del codice di procedura civile.

9. I/le componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

10. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

11. Per ogni seduta della commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti.

### **Art. 17 Categorie Riservatarie e Preferenze**

Per tutto quello che riguarda le categorie oggetto del presente articolo si rinvia alla relativa normativa vigente.

La mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, preclude la possibilità di produrre i predetti titoli in caso di superamento della prova orale.

### **Art. 18 Graduatoria di merito**

1. Al termine delle prove d'esame e dell'eventuale valutazione dei titoli, la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a.

2. La graduatoria finale di merito, redatta in osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste dall'art 5 del D.P.R. 487/94, richiamate anche dal bando di selezione, è approvata con provvedimento del/la Dirigente competente in materia di reclutamento ed è immediatamente efficace con la pubblicazione sull'Albo Ufficiale di questa Università. La graduatoria viene pubblicata anche sul sito



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

web dell'Ateneo e su inPA – Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

3. La graduatoria rimane efficace nei termini di legge. Ad essa può essere fatto ricorso, nei limiti di quanto previsto dalle norme in materia, per coprire ulteriori posti vacanti oltre quelli messi a selezione, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali.

4. L'Università degli Studi di Torino si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie formate per assunzioni a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al co. 3 del presente articolo.

#### **Art. 19**

##### **Assunzione in servizio**

1. I/le candidati/e risultati vincitori/trici e gli/le idonei/e in caso di scorrimento di graduatoria saranno invitati/e a prendere servizio nel termine fissato dall'Amministrazione e a stipulare il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. L'assunzione avviene in via provvisoria con riserva di accertamento dei titoli e dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori/trici.

2. Entro trenta giorni dalla presa di servizio, salvo motivata motivazione, i/le vincitori/trici dovranno produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.

3. Il/la vincitore/trice o l'idoneo/a che non assume servizio senza giustificato motivo entro il predetto termine, decade dall'assunzione e dalla graduatoria.

#### **Art. 20**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, sono da intendersi richiamate ed applicabili le norme e le relative procedure stabilite dal D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, nonché eventuali ulteriori norme disciplinanti lo svolgimento delle procedure selettive e, in modo particolare, le norme contenute nel vigente C.C.N.L.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale di questa Università.
  
3. Il presente Regolamento si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati successivamente all'entrata in vigore di cui al precedente comma.

**IL RETTORE**  
(Prof. Stefano GEUNA)

Visto digitale:  
per la Direzione Personale  
la Direttrice  
Teresa FISSORE

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*